

COMUNE DI CAGLI

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE**

INDICE :

Art. 1 – Riferimenti Normativi

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Requisiti soggettivi dei/delle volontari/e civili/civiche

Art. 4 – Ambiti di attività di utilità sociale

Art. 5 – Registro dei Volontari Civici

Art. 5-bis – Trattamento dei dati personali

Art. 6 – Diventare volontari/volontarie civili/civiche

Art. 7 – Istruttoria ed accoglimento della domanda

Art. 8 – Cancellazione dal registro

Art.9 - Status di volontario/a civile/a

Art. 10 – Diritti del volontario civile/della volontaria civile

Art.11- Comportamento del volontario civile/della volontaria civile

Art.12 –Regole generali per lo svolgimento delle attività

Art.13 – Coperture assicurative

Art. 14 – Indumenti e dispositivi di protezione individuale

Art. 15 – Disposizioni Finali e rinvii

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, che ha introdotto una disciplina organica e unitaria dell'attività di volontariato in Italia.

In particolare, l'art. 17, comma 2, definisce il volontario come la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In coerenza con tale definizione, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con parere n. 26 del 24 novembre 2017, ha riconosciuto la possibilità per gli enti locali di avvalersi anche di volontari singoli e non associati, purché vengano rispettati specifici adempimenti organizzativi e normativi, tra cui l'adozione di un apposito regolamento comunale, che disciplini:

- le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata dagli enti del terzo settore;
- l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa riportata al punto successivo;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività con oneri a carico dell'ente locale;
- i requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione nel registro dei volontari che non devono avere carattere discriminatorio;

Art. 2 Principi generali

Il presente Regolamento, pertanto, ha lo scopo di definire un quadro chiaro, trasparente e coerente con la normativa vigente, per valorizzare la partecipazione civica attiva e promuovere il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura e nella gestione condivisa di beni e servizi di interesse generale, in una logica di solidarietà, sussidiarietà e collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Il Comune di Cagli, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, promuove e attiva forme di collaborazione non sostitutive, ma integrative dei servizi pubblici, mediante il coinvolgimento di volontari singoli iscritti in un apposito "Registro dei Volontari Civici del Comune di Cagli".

Ai fini del presente Regolamento, per "volontario civico" si intende il cittadino che, a titolo gratuito, in modo spontaneo e senza vincoli di subordinazione, mette a disposizione del Comune le proprie competenze e il proprio tempo per attività, progetti o servizi di utilità collettiva.

Il Comune si avvale della collaborazione dei volontari:

- nel rispetto della loro libertà di scelta;
- garantendo condizioni di gratuità assoluta delle attività svolte;
- assicurando la tutela della sicurezza e dell'incolumità personale degli stessi.

Il Comune può accettare l'offerta spontanea e disinteressata di collaborazione da parte di singoli cittadini, a condizione che:

- non si instauri alcun rapporto di subordinazione;
- sia preservato il principio di libera adesione;
- non si pregiudichi il corretto funzionamento delle attività istituzionali.

Le attività previste dal presente Regolamento:

- hanno carattere occasionale e non continuativo;
- non danno diritto ad alcun compenso;

- non costituiscono rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- non costituiscono titolo per l'accesso a posizioni lavorative all'interno della pubblica amministrazione.

La collaborazione dei volontari non potrà mai essere sostitutiva delle funzioni o mansioni proprie del personale dipendente del Comune.

Art. 3 Requisiti soggettivi dei volontari/delle volontarie civili/ civiche

Possono essere ammessi a prestare la propria attività di volontario le persone residenti o domiciliate nel comune di Cagli in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
- b) che non abbiano riportato condanne penali e che non abbiano procedimenti penali in corso per reati contro le persone o contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, oppure cittadinanza di un Paese Terzo in possesso di valido titolo di soggiorno in corso di validità nonché gli apolidi;

Tutti i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata dell'attività di volontariato.

Per alcune attività specifiche, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la verifica di idoneità psico-fisica, competenze tecniche o attitudini particolari, esclusivamente al fine di garantire che l'attività assegnata sia compatibile con le condizioni personali del volontario.

In deroga al limite minimo di età, possono essere ammessi al volontariato anche i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, previa autorizzazione scritta da parte del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 4 Ambiti di attività di utilità sociale

L'attività di volontariato può essere svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti di attività:

- **SCUOLA ED EDUCAZIONE:** vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita dalle scuole e assistenza sugli scuolabus; assistenza alle mense; conduzione di laboratori a carattere artigianale con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico; attività ausiliaria di piccola manutenzione di ambienti, arredi o materiali scolastici; preparazione e realizzazione di iniziative, feste, intrattenimenti;
 - **CULTURA/TURISMO:** compiti di sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, nei musei, mostre, gallerie, nei luoghi cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività al fine di consentirne una maggiore fruizione; insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e paesaggistico;
 - **AMBIENTE E BENI COMUNI:** compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività; manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annesse strutture sportive; conduzione e cura di giardini; custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali, piccola manutenzione, custodia di altri beni pubblici e/o di interesse pubblico;
 - **SOCIALE:** progetti di affiancamento nell'insegnamento della lingua italiana a migranti, progetti di sostegno ai compiti ed attività ludiche con minori, progetti di affiancamento in attività ludico creative rivolte ad anziani presso la residenza anziani e non, supporto alla collettività nell'area socio-assistenziale, e socio-educativa;
 - **PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E SICUREZZA URBANA:** collaborazione ad attività di rilievo sociale, supporto all'esecuzione dei piani di emergenza e/o safety and security in relazione alle diverse fattispecie di eventi.
- Ciascun Responsabile di servizio ha facoltà, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, di individuare ulteriori ambiti di attività ai fini di utilità sociale, sempre nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei/delle

volontari/e, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.

Art. 5 Registro dei Volontari Civici del Comune di Cagli

È istituito, con il presente Regolamento, il Registro dei Volontari Civici del Comune di Cagli, nel quale sono iscritti tutti i cittadini che svolgono attività volontarie di utilità sociale per conto dell'Amministrazione comunale.

Il Registro rappresenta una banca dati in aggiornamento continuo, articolata per settori o aree di intervento come individuate all'articolo 4 del presente Regolamento. L'organizzazione per settori consente una gestione efficace e coerente delle attività e dei profili dei volontari.

I dati personali dei volontari sono raccolti, conservati e trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy).

In particolare, vengono trattati i seguenti dati:

- *nome e cognome,*
- *anno e luogo di nascita,*
- *residenza e recapiti (inclusi recapiti digitali),*
- *codice fiscale,*
- *servizio comunale di riferimento,*
- *descrizione sintetica delle attività svolte,*
- *data di inizio e cessazione della collaborazione,*
- *certificazione medica, qualora richiesta per specifiche attività.*

L'iscrizione al Registro dei Volontari Civici del Comune di Cagli è condizione necessaria e sufficiente per l'avvio formale dell'attività di volontariato con il Comune.

Il Registro dei Volontari Civici del Comune di Cagli è tenuto dai servizi sociali ed è aggiornato con cadenza annuale con le medesime modalità previste per la prima formazione.

Art. 5-bis - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e gestiti ai sensi del presente Regolamento è il Comune di Cagli. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato dall'Ente sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.

2. Finalità del Trattamento

I dati personali dei soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro dei Volontari Civici e di quelli iscritti sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) Gestione della procedura di iscrizione, tenuta e aggiornamento del Registro dei Volontari Civici, inclusa la verifica dei requisiti di ammissione;
- b) Pianificazione, coordinamento e gestione delle attività di volontariato, compresa l'assegnazione dei volontari ai servizi comunali di riferimento e la valutazione delle attitudini e competenze;
- c) Adempimento degli obblighi in materia assicurativa per la copertura contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;
- d) Adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza durante lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento e del D.Lgs. 81/2008;
- e) Gestione delle comunicazioni tra l'Ente e i volontari;
- f) Tutela dei diritti dell'Ente in sede giudiziaria;
- g) Elaborazione di statistiche, in forma anonima e aggregata, sull'attività di volontariato civico.

3. Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate trova la sua base giuridica nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai

sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute), qualora necessario per la verifica dell'idoneità psico-fisica a specifiche attività (art. 3), è effettuato in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, necessario per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3, lett. b), è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica ai sensi dell'art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, in quanto autorizzato dal presente Regolamento che prevede garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Periodo di Conservazione dei Dati

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, i dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Nello specifico:

- a) I dati personali contenuti nelle domande di iscrizione non accolte sono conservati per un periodo massimo di 6 mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione, per finalità di gestione di eventuali ricorsi;
- b) I dati personali dei volontari iscritti al Registro sono conservati per tutta la durata dell'iscrizione. A seguito della cancellazione dal Registro per qualsiasi causa, i dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 10 anni per finalità amministrative, contabili e di tutela legale, in conformità con i termini di prescrizione ordinaria;
- c) I dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia e previa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

5. Comunicazione e Diffusione dei Dati

I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione. Essi possono essere

comunicati a:

- a) Personale del Comune di Cagli autorizzato al trattamento, nell'ambito delle rispettive mansioni (es. Servizi Sociali, Responsabili dei servizi destinatari delle attività).
- b) Compagnie di assicurazione per l'attivazione delle coperture previste dall'art. 13;
- c) Altri soggetti pubblici o privati, qualora la comunicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 6 Diventare Volontari/Volontarie Civici/civiche

In fase di prima formazione del registro di cui all'art. precedente, il responsabile dei servizi sociali provvede a pubblicare all'albo pretorio on-line e nel sito internet istituzionale un apposito avviso pubblico nel quale sono indicate le modalità di presentazione delle domande, i termini ed i requisiti di iscrizione come di seguito specificato.

Chiunque desideri svolgere attività di volontariato per finalità di utilità sociale promosse dal Comune di Cagli deve presentare apposita domanda di iscrizione nel registro utilizzando il modello predisposto dai servizi sociali.

Nella domanda di iscrizione, l'istante deve dichiarare in conformità agli art.46 e 47 del d.p.r. n.445/2000 :

- a) Nome cognome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza/domicilio;
- b) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati contro la persona o la Pubbliche Amministrazione;
- c) il titolo di studio e le competenze di cui è in possesso (linguistiche, professionali, trasversali);
- d) gli ambiti di attività scelti fra quelli indicati all'art.4 e la disponibilità oraria;
- e) di aver preso visione e di accettare espressamente quanto contenuto nel presente Regolamento;

Art. 7 Istruttoria e accoglimento della domanda

L'istruttoria delle domande di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici è affidata ad un'apposita commissione composta dal responsabile dei Servizi Sociali, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal segretario generale/oppure da altro responsabile di servizio coinvolto per argomento.

In particolare la Commissione provvede a:

1. verificare la regolarità e completezza delle domande pervenute;
2. disporre l'iscrizione dei candidati che hanno presentato regolare domanda nel settore di attività indicato, in ordine alfabetico.

I responsabili dei servizi comunali destinatari delle attività di volontariato, prima dell'inizio delle attività, possono convocare i candidati per un colloquio conoscitivo, utile a valutare motivazioni, attitudini, competenze ed esperienze personali.

Per i volontari con disabilità o in situazioni di fragilità sociale, l'inserimento è concordato con i Servizi Sociali, che contribuiscono anche a individuare le attività più adatte al singolo caso.

Art.8 cancellazione dal registro

La cancellazione del volontario dal Registro dei volontari civici può essere disposta dal responsabile dei servizi sociali nei seguenti casi:

- rinuncia volontaria: il volontario può comunicare per iscritto, in qualsiasi momento ed incondizionatamente la propria volontà di interrompere o sospendere l'attività;
- perdita dei requisiti o prolungata inattività: in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o di inattività continuativa per due anni consecutivi in assenza di validi motivi;
- inadempimento: per condotte non conformi al programma di attività assegnato, reiterati rifiuti ingiustificati o comportamenti non coerenti con le modalità operative stabilite.

In nessun caso il volontario può vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alla cessazione dell'attività.

Art. 9 Status di volontario/a civico/a

Chiunque svolga attività di volontariato per conto del Comune di Cagli, o si candidi a farlo, è titolare dei seguenti diritti fondamentali:

- il pieno rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle attività;
- l'accesso paritario al volontariato, senza discriminazioni legate a età, sesso, identità di genere, razza, colore, lingua, disabilità, religione, opinioni personali, origine sociale o nazionale.

Il Comune di Cagli riconosce e valorizza il volontariato come espressione di partecipazione attiva alla vita della comunità e si impegna a promuovere una cultura del dono, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

A tal fine, l'Ente favorisce occasioni di confronto e collaborazione tra volontari singoli e organizzazioni associative, con l'obiettivo di arricchire il tessuto sociale e promuovere il bene comune.

Art. 10 Diritti del volontario civico/ della volontaria civica

Il volontario civico o la volontaria civica che presta la propria attività a favore del Comune di Cagli ha diritto a:

1. **Formazione adeguata** Ricevere la formazione necessaria – sia generale che specifica – per svolgere con competenza e consapevolezza le attività assegnate. La formazione è gratuita e può includere momenti di affiancamento presso i servizi o le sedi coinvolte.
2. **Copertura assicurativa** Essere tutelato durante lo svolgimento delle attività da una polizza assicurativa a carico del Comune, come meglio precisato all'art.13.
3. **Chiarezza sul ruolo** Avere una descrizione chiara e dettagliata delle attività da svolgere, con indicazione di scopi, obiettivi e modalità operative.

4. **Informazione completa** Essere informato sui propri diritti e sui comportamenti da tenere.
5. **Flessibilità** Svolgere l'attività in modo compatibile con la propria vita personale e lavorativa, con possibilità di concordare orari flessibili.
6. **Tutela della persona** Rifiutare incarichi che superino le proprie capacità fisiche, tecniche o culturali.
7. **Libertà di recesso** Interrompere in qualsiasi momento l'attività, senza dover fornire giustificazioni, previa comunicazione scritta al Comune.
8. **Supporto e socializzazione** Essere accompagnato e supportato nello svolgimento dell'attività e partecipare ad occasioni di confronto, scambio e socializzazione con altri volontari o con l'organizzazione.

Art. 11 comportamento del/della volontario/a civico/a

Il/la volontario/a civico/a che collabora con il Comune di Cagli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti istituzionali di quest'ultimo, deve tenere i seguenti comportamenti:

- presentarsi nei giorni e orari concordati presso la sede assegnata e segnalare eventuali assenze con tempestività;
- comunicare per iscritto con congruo preavviso l'eventuale rinuncia al servizio;
- rispettare le attività e le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di riferimento;
- partecipare ai momenti formativi previsti;
- non allontanarsi dalla sede di servizio senza autorizzazione;
- operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto a causa dell'attività;
- non svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- non divulgare informazioni apprese durante il servizio;

- trattare i dati personali di cui si venga a conoscenza in ragione del servizio esclusivamente per le finalità istituzionali e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Servizio di riferimento, astenendosi da qualsiasi forma di comunicazione o diffusione non espressamente autorizzata dal Comune.
- non accettare compensi dai beneficiari delle attività;
- rappresentare l'Amministrazione in modo decoroso, corretto e con senso civico.

Art. 12 Regole generali per lo svolgimento delle attività

I/le volontari/e svolgono le proprie attività sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di riferimento, il quale ha il compito di:

- verificare l'idoneità e le capacità del volontario rispetto all'attività assegnata;
- garantire il corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle norme e della dignità degli utenti;
- monitorare i risultati e mantenere i contatti con i Servizi Sociali nei casi di inserimenti sociali;
- assicurarsi che siano attivate le coperture assicurative previste;
- vigilare sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

Prima dell'avvio dell'attività, il responsabile del servizio destinatario delle attività di volontariato predispone, in accordo con il volontario, il programma operativo per la realizzazione delle stesse che viene sottoscritto per accettazione dal volontario.

Tutti i volontari sono dotati di cartellino identificativo, rilasciato dal Comune, da indossare visibilmente durante il servizio.

Ferme le ipotesi di cancellazione dal registro di cui al precedente art.8, il responsabile del servizio destinatario dell'intervento ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal Volontario Civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e

nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del Volontario.

Art. 13 Coperture assicurative

I volontari iscritti nel registro dei volontari civici i quali prestano attività ai fini di utilità sociale hanno diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività con oneri a carico del Comune di Cagli in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari/delle singole volontarie dallo stesso coordinati.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente. L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Responsabile del servizio di riferimento.

Art. 14 Indumenti e dispositivi di protezione individuale

Ai/Alle volontari/e civici/che iscritti/e nel Registro dei Volontari Civici ai sensi del presente Regolamento, sono forniti, a carico del Comune di Cagli, gli indumenti strettamente necessari – ove previsti - per lo svolgimento delle diverse attività ai fini di utilità sociale.

In particolare, I/Le volontari/e svolgono la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune di Cagli.

Sarà cura dei Responsabili dei Servizi di riferimento informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione individuali. In particolare sarà cura dei medesimi Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sui rischi specifici esistenti negli

ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla attività prestate.

I Responsabili dei Servizi sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano all'interno del Comune di Cagli.

Art. 15 Disposizioni finali e rinvii

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.